



UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

PROVINCIA DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

N. 72 del 22.12.2023	OGGETTO: Fondo delle risorse decentrate 2023. Autorizzazione incrementi risorse variabili e stipula dell'accordo definitivo.
---------------------------------	---

L'anno duemilaventitré, il giorno ventidue del mese di dicembre, in modalità ordinaria/telematica con inizio alle ore 13:30, si è riunita a San Nicolò d'Arcidano presso l'Ufficio del Presidente, la Giunta dell'Unione dei Comuni del Terralbese, composta dai signori Sindaci:

	PRESENTI	ASSENTI
Fanari Davide	X	
Fenu Samuele	X	
Corrias Luca	X	
Pili Sandro	X	
Pintus Manuela	X	

Presiede la seduta il Presidente Davide Fanari

Partecipa alla seduta il Segretario Dott. Franco Famà

LA GIUNTA

Premesso che in data 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021.

Visto l'art. 8 del predetto CCNL, il quale stabilisce tempi e procedure per la stipulazione del contratto collettivo integrativo.

Richiamato l'art. 79, commi 1, 2 e 3, del succitato C.C.N.L. 2019-2021, che individua espressamente le risorse con le quali deve essere costituita la parte stabile e la parte variabile del fondo delle risorse decentrate.

Rilevato che la parte stabile del fondo delle risorse decentrate viene determinata applicando meramente le disposizioni contrattuali e legislative mentre la parte variabile viene alimentata con risorse che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del fondo.

Preso atto che l'articolo 79 del CCNL 2019/2021, ai commi 2 e 3, prevede la possibilità per gli enti di destinare al fondo ulteriori risorse, variabili di anno in anno, ed in particolare:

- a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 21.05.2018;
- b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL;

d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999;

Inoltre, al comma 3, prevede:

"3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziati ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL. 4. Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 2 lett. b), c) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 2 non possono essere stanziare dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle 99 stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.04.1999, contenuto nell'art. 243- bis del d.lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 2, lett. c) del presente articolo. 5. Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita."

Richiamata la determinazione del servizio finanziario n. 52 del 22.12.2023 con la quale è stato quantificato il fondo delle risorse decentrate 2023 – parte stabile in € 22.338,96 di cui € 19.378,86 soggetti al limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.

Atteso che è necessario costituire in via definitiva il Fondo delle risorse decentrate 2023, ai sensi dell'art.79 del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022.

Preso atto:

- che la L.R. n. 2/2007 all'art. 10, comma 1, ha modificato profondamente le modalità di riparto dei fondi regionali, introducendo il "Fondo unico per gli enti locali", che comprende, tra le altre, le somme precedentemente erogate sulla base delle diverse leggi regionali," tra le quali anche la L.R. n. 19/1997, la quale prevedeva un apposito contributo annuale agli enti locali della Sardegna per l'incentivazione della produttività, la qualificazione e la formazione del loro personale, al fine di concorrere agli oneri derivanti agli enti locali medesimi dall'esercizio delle funzioni ad essi trasferite o delegate dalla Regione, ed in particolare il comma 2, lett. a), prevedeva l'utilizzo di tale contributo per incrementare il fondo per il finanziamento

- della parte variabile della retribuzione dei propri dipendenti, come previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo 31, comma 1, del C.C.N.L. del 6 luglio 1995;
- altresì, che l'art. 10, c. 2, della L.R. n. 2/2007, stabilisce espressamente che: *“L’ente locale, in piena autonomia, provvede all’utilizzo delle somme assegnate avendo riguardo al conseguimento delle finalità di cui alle leggi regionali indicate al comma 1”*;
 - che nell'utilizzo del fondo unico, L.R. n. 2/2007, e nella quantificazione delle risorse da destinare alle finalità di cui alla L.R. n. 19/1997 ivi confluita, si ritiene di dover utilizzare quale elemento di ponderazione l'aggravio di lavoro determinato dalle ulteriori funzioni e attribuzioni conferite dalla Regione Sardegna al Comparto degli EE.LL. come logica conseguenza del processo di decentramento operato in attuazione della modifica del Titolo V° della Costituzione.

Visti i pareri al riguardo espressi dalla Sezione di controllo regionale della Corte dei Conti della Sardegna (Corte Conti Sardegna n. 29/2009/PAR - n. 51/2015/PAR - n. 35/2016/PAR) che confermano la piena autonomia degli enti locali nella ripartizione delle risorse di cui al citato Fondo unico regionale, e, quindi, anche la possibilità di destinare risorse del fondo unico alle finalità di incentivazione del personale.

Dato atto che l'articolo 67 c.3 lettera c) del CCNL 21.05.2018, tra l'altro, prevede anche la possibilità di incrementare il fondo con gli importi da riconoscere al personale a titolo di incentivi per le funzioni tecniche.

Ritenuto, inserire € 7.904,07, quali incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 67, comma 3, lettera c) del CCNL 21.05.2018, relativi ad interventi programmati per l'anno 2023, come comunicato dal responsabile del servizio tecnico.

Preso atto di inserire nel fondo anche i risparmi derivanti dalla disciplina dello straordinario ordinario del personale a tempo indeterminato relativi all'anno 2022, per un importo pari ad € 6.594,06, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera e) del CCNL 21.05.2018.

Verificata la possibilità di incrementare la parte variabile del fondo dell'importo di € 470,80 (64% pari ad € 301,31 per fondo contrattazione ed il 36% pari ad € 169,49 per posizioni organizzative) pari allo 0,22% del monte salari 2018, ai sensi dell'art. 79, comma 3, del CCNL 16.11.2022.

Verificato che l'art. 79, comma 5, del CCNL 16.11.2022, prevede che le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022....sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel fondo 2023, che per il nostro ente ammontano ad € 2.197,00.

Dato atto che tutti gli importi sopracitati sono stanziati per l'anno in corso e si riferiscono esclusivamente alla parte variabile del Fondo delle risorse decentrate dell'anno 2023.

Di dare atto che il fondo delle risorse decentrate variabili 2023 così costituito rispetta il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.

Visto il prospetto allegato alla presente relativo alla verifica del rispetto del tetto del salario accessorio dal quale si evince che il totale complessivo del fondo per l'anno 2023 risulta pari a € 49.251,47 e considerato che il limite di cui all'art. 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017 è pari ad € 48.632,05, si rende necessario al fine del rispetto del suddetto limite una decurtazione pari ad € 619,42, pertanto l'ammontare complessivo del fondo 2023 (fondo risorse contrattazione + fondo posizioni + fondo straordinario) risulta pari ad € 48.632,05.

Ritenuto, altresì, che il presente atto rientri nelle competenze della Giunta Unione, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti, dott.ssa Maria Carla Manca, con prot. n. 7696 del 22.12.2023, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità tecnica e contabile.

Unanime.

DELIBERA

La premessa è parte integrante del deliberato e si intende interamente richiamata.

Di autorizzare l'incremento delle "risorse variabili" del fondo delle risorse decentrate 2023, così come di seguito:

- € 7.904,07, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera c), del CCNL 21.05.2018, risorse previste da disposizioni di legge e nello specifico per incentivi funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, comma 3, del d.lgs. 50/2016;
- € 6.594,06, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera e), del CCNL 21.05.2018, derivante dal risparmio della disciplina dello straordinario dell'anno 2022;
- € 2.197,00, ai sensi dell'art. 79, comma 1, lettera b), del CCNL 16.11.2022, € 84,50 per n. 13 dipendenti in servizio al 31.12.2018, quota una tantum annualità 2021 e 2022;
- di € 470,80 (64% pari ad € 301,31 per fondo contrattazione ed il 36% pari ad € 169,49 per posizioni organizzative) pari allo 0,22% del monte salari 2018, ai sensi dell'art. 79, comma 3, del CCNL 16.11.2022.

Di prendere atto che il totale complessivo del fondo per l'anno 2023 risulta pari a € 49.251,47 e considerato che il limite di cui all'art. 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017 è pari ad € 48.632,05, si rende necessario al fine del rispetto del suddetto limite una decurtazione pari ad € 619,42, pertanto l'ammontare complessivo del fondo 2023 (fondo risorse contrattazione + fondo posizioni + fondo straordinario) risulta pari ad € 48.632,05.

Di autorizzare il Presidente della delegazione trattante alla stipula dell'accordo definitivo del CCDI parte economica 2023.

Di dichiarare il presente atto **immediatamente esecutivo**.

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORISTANO

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000: Delibera della Giunta n. 72 in data 22.12.2023.

OGGETTO: Fondo delle risorse decentrate 2023. Autorizzazione incrementi risorse variabili e stipula dell'accordo definitivo.

Per la regolarità tecnica e contabile, si esprime parere: favorevole.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Geom. Romano Pitzus

Letto approvato e sottoscritto

Il Presidente
Davide Fanari

Il Segretario
Dott. Franco Famà

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 26.09.2024 al 11.10.2024.

San Nicolò d'Arcidano, 26.09.2024.

L'impiegato incaricato

Certifico che la presente delibera è copia conforme all'originale.

San Nicolò d'Arcidano, _____ .

L'impiegato incaricato

